

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV  
n. 31-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE MAISANO GRASSI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**SALVATORE FRASCA**

**per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MARTELLI)**

**il 3 settembre 1992**

---

**Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 luglio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Salvatore Frasca, per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione).

In data 3 settembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 7 settembre 1992 e deferita alla Giunta il 22 settembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 25 e 26 novembre 1992.

Il senatore Frasca è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 25 novembre 1992.

Il procedimento trae origine da una complessa vicenda.

Nel 1975 il Comune di Cassano Jonio ha stipulato una convenzione per la costruzione di un villaggio turistico. Nel 1983 lo stesso Comune ha accertato una realizzazione difforme da quanto convenuto ed offensiva per l'ambiente. In data 11 febbraio 1985 si addivenne ad un atto di transazione, tra il Comune ed i lottizzanti, con il quale questi ultimi si impegnavano: al completamento delle opere di urbanizzazione, ad attuare l'ampliamento del depuratore comunale, a rinunciare all'edificazione di 20.712 mc. dei 50.712 mc. ancora da costruire secondo i lottizzanti. Il Comune da canto suo assumeva l'impegno di esaminare i progetti relativi ai 30.000 mc. ancora da costruire.

Il 15 giugno 1988 il sindaco comunicava ai lottizzanti che il rilascio della concessione edilizia relativa ai 30.000 mc. era subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione per le quali richiedeva 29 prescrizioni. In rappresentanza della Intersibari s.r.l. l'avvocato Carlo Campagna si impegnavo ad accettare integralmente le prescrizioni richieste dal Comune entro e

non oltre il 31 marzo 1989, versando al Comune 300 milioni di cauzione. Intanto in un terreno adiacente al villaggio turistico era stato realizzato un «camping» dalla «Sibari camping s.r.l.», di cui fanno parte le stesse persone (o loro familiari) della «Intersibari s.r.l.», e questo camping effettuava gli scarichi abusivamente, servendosi del depuratore comunale.

Al fine di normalizzare la complessa situazione di abusi, il sindaco prospettava la necessità diappare coattivamente gli innesti, alla rete fognaria di pertinenza del Villaggio Marina di Sibari, della fognatura interna del camping; quindi, in data 2 agosto 1988, prospettava la chiusura del camping poichè tale scarico creava grave pregiudizio al funzionamento del predetto depuratore. Il sindaco trasmetteva un fonogramma con il quale si diffidava la società, penale la chiusura del camping entro 24 ore, ad esibire immediatamente certificazione attestante idoneità dei servizi igienico-sanitari.

Il giorno successivo il sindaco indiceva una riunione presso gli uffici comunali di Cassano, a cui presero parte, oltre al senatore Frasca in qualità di sindaco, l'avvocato Campagna ed il fratello di questi in rappresentanza della Sibari camping, quattro consiglieri comunali ed il vicepresidente dell'associazione Marina di Sibari. Nel corso dell'incontro furono serenamente affrontate le complesse questioni sorte tra la Intersibari s.r.l., la Sibari camping s.r.l. e l'amministrazione comunale; furono sottoscritti gli accordi per la loro risoluzione; ed i signori Campagna versarono un acconto di 15 milioni, secondo uno schema preventivamente disposto dal sindaco ed approvato dai convenuti.

Da quanto esposto non si configura il reato di concussione, di cui è accusato il senatore Frasca, poichè gli strumenti contrattuali furono palesi e nessun interesse privato vi è stato a monte dell'accordo.

Ma non basta: al contrario probabilmente diverse ipotesi di reato avrebbero potuto

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere configurate nel caso in cui il senatore Frasca, nella qualità di sindaco di Cassano Jonio, non fosse intervenuto a fronte di una palese e dannosa violazione di regole poste a tutela dell'ambiente, il cui rispetto era tanto più necessario nel periodo estivo, in cui evidentemente numerosa era l'utenza dei servizi presso le strutture del camping.

Da rilevare in ultima analisi che la magistratura di Castrovillari è stata oggetto di molteplici denunce effettuate dal senatore Frasca anche in sede parlamentare.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

MAISANO GRASSI, *relatore*